

L.G. 88/24
L.G. 89/24



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA DELLA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

P.U. N. 163/2024

1. RICORRENTI IN PROPRIO: **ALIMECO S.R.L.** – C.F. 08668210159 – e **ARNAD LE VIEUX S.R.L.** – C.F. 01004190078 – con COMI in Meda (MB), Via Indipendenza 172
2. CURATORE: **dott. Marco Cordaro**, con studio in Desio (MB), Via Caravaggio n. 2/B, pec marco.cordaro@legalmail.it
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121, 287 CCII;

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti delle società appartenenti allo stesso GRUPPO **ALIMECO S.R.L.** – C.F. 08668210159 – con sede in Meda (MB) via Indipendenza n. 172, in persona del legale rappresentante pro tempore

e di

ARNAD LE VIEUX S.R.L. – C.F. 01004190078 – con sede in Arnad (AO), Frazione Arnad Le Vieux 43, in persona del legale rappresentante pro tempore

nomina

la **dott.ssa Caterina Giovanetti** Giudice Delegato per la procedura;

nomina



curatore il **dott. Marco Cordaro**, con studio in Desio (MB), Via Caravaggio n. 2/B, pec marco.cordaro@legalmail.it, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCII* risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'*art. 213 CCII*, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli *artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.*:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'*art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla *L.30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le ricorrenti, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al legale rappresentante delle società sottoposte a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'*art. 2215 bis c.c.* - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'*art. 39 CCII*;

stabilisce

il **giorno 08.10.2024 ore 11:00** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'*art. 201 CCII* mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal



Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare, al Registro delle Imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 05.06.2024

Il Presidente estensore

Dott.ssa Caterina Giovanetti

Depositato in Cancelleria oggi _____

Il Cancelliere

